

**SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO**

tra

**REGIONE DEL VENETO**

e

**UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE  
DI COMMERCIO DEL VENETO**

(DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

Le Parti sono rappresentati dai Signori:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ricerca Innovazione Energia, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 23 ed in esecuzione del provvedimento della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19 D, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

**PREMESSO**

- che, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, in data 26 marzo 2010, tra la Regione del Veneto (di seguito Regione) e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) è stato sottoscritto un Accordo di Programma con l'obiettivo di costruire un quadro strategico - programmatorio comune al fine di incrementare le sinergie tra gli enti sottoscrittori, nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi,



a76f9229



condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto e ciò attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'articolo 3 del citato Accordo;

- che, l'Accordo di Programma è stato prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012, quindi, sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 1794 del 9 dicembre 2015;
- che la Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" disciplina, la strategia e gli obiettivi regionali funzionali alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale. In essa vengono identificate alcune finalità prioritarie dell'azione regionale ed in particolare:
  - favorire l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
  - favorire l'interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico;
  - promuovere la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università con il sistema regionale dell'innovazione;
  - facilitare la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.
- che con deliberazione della Giunta regionale n. regionale n. 2744 del 24 dicembre 2012, La Regione per dare attuazione al suddetto Accordo di Programma ha approvato la stipula, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, di un Accordo operativo con Unioncamere, la cui durata è stata prorogata, in accordo tra le parti, sino al 30 giugno 2018;
- che, per dare continuità alle attività già realizzate alla data del 30 giugno 2018 e per valorizzarne e capitalizzarne le ricadute, nell'ambito dell'Accordo di programma vigente sino al 31.12.2018, la Regione e Unioncamere hanno manifestato il comune interesse al proseguimento del rapporto di collaborazione tramite la stipula di un nuovo Accordo operativo, avente le medesime finalità di quello scaduto il 30 giugno 2018 e con durata sino al 31 dicembre 2018, termine ultimo di vigenza dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2844 del 29 settembre 2009.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

(Oggetto dell'Accordo operativo)

1. Il presente accordo operativo ha ad oggetto il completamento e la capitalizzazione delle attività in essere,



a76f9229



in forza del precedente Accordo operativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2744 del 24 dicembre 2012, per il conseguimento delle sotto riportate finalità previste dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”:

- a. favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;
  - b. cooperare per la progettazione e l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali, economici ed infrastrutturali della Regione;
  - c. supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione mediante il potenziamento della competitività del sistema veneto anche mediante l’attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche aventi carattere sperimentale;
  - d. promuovere, in relazione alle finalità dell’Accordo, e ai soggetti presenti in ambito territoriale regionale, la partecipazione dei dipartimenti e dei centri universitari, delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, degli enti ed istituti di ricerca;
  - e. individuare opportuni canali di comunicazione finalizzati alla conoscenza, alla partecipazione e alla condivisione degli interventi a favore del sistema economico regionale.
2. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al comma 1. le parti convengono di avvalersi ciascuna delle proprie risorse umane e strumentali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 ed in ogni caso senza ulteriori oneri finanziari a carico dell’Amministrazione regionale.
3. La Regione e Unioncamere individuano, in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, le attività che saranno, di volta in volta, realizzate operativamente dai due Enti. E’ fatto obbligo di mettere in evidenza, nella fase di organizzazione e realizzazione di ogni singola attività, che essa è gestita nell’ambito del presente Accordo operativo stipulata in conformità all’Accordo di Programma sottoscritto fra Regione ed Unioncamere.

## Articolo 2

(Modalità di realizzazione)

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo operativo la Regione ed Unioncamere assumono piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per le attività svolte e, a tal fine, utilizzano le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altri oggetti e/o altre professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall’ordinamento giuridico in materia.



a76f9229



2. Qualora la Regione lo ritenga necessario ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste può mettere a disposizione per le professionalità individuate da Unioncamere spazi attrezzati all'interno dei propri uffici e senza alcuna spesa a carico del bilancio regionale. Si esclude che ciò comporti, in ogni caso, per l'Amministrazione regionale, l'insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.
3. La Regione e il suo personale rimangono in ogni caso esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione del presente Accordo operativo.

### **Articolo 3**

(Durata)

1. Le parti convengono che il presente Accordo operativo ha durata sino al 31 dicembre 2018.
2. Si dà atto che le attività di gestione della Regione e di Unioncamere previste dal presente Accordo operativo costituiscono esercizio di funzione pubblica e pertanto la registrazione del presente atto sarà effettuata solamente in caso d'uso.

### **Articolo 4**

(Condivisione dei risultati e trattamento dei dati personali)

1. Le parti convengono di condividere i dati ed i risultati delle attività realizzate;
2. Le parti, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo operativo sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation.
3. La Regione e Unioncamere nel caso di trattamento di dati personali posseduti dalla controparte provvede, ai sensi dell'articolo 28 del predetto GDPR, alla nomina, con apposito atto, del relativo Responsabile esterno del trattamento dati;
4. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 3, la Regione provvede ad impartire, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, specifiche istruzioni ai dipendenti di Unioncamere che operando all'interno dell'Amministrazione regionale trattano dati personali da essa posseduti.



**Articolo 5**  
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo operativo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li (data dell'apposizione della firma digitale)

Regione del Veneto  
Direzione Ricerca Innovazione Energia

Unione Regionale delle Camere  
di Commercio del Veneto

---

---

